



ARTCal

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

Delibera n. 13 del 05.09.2024

OGGETTO: Approvazione Regolamento sulla mobilità esterna, comandi, distacchi presso ARTCal

Il Commissario *Dott. Francesco Cribari*

Assiste

Il Direttore *Avv. F. Tiziana Corallini*

La Delibera si compone di n. 4 pagine, comprese di frontespizio e di n. 1 allegato (Regolamento sulla mobilità esterna, comandi, distacchi)

Il Commissario

Visti:

- la L.r. n. 35/2015 *“Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”* e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari quale Commissario di ARTCal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale il dott. Francesco Cribari è stato confermato Commissario di ARTCal;
- il DPGR n. 7 del 16.01.2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore di ARTCal, ai sensi dell’art. 13, comma 9 *ter*, della L.r. n. 35/2015, all’Avv. F. Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale, in servizio presso il Dipartimento *“Turismo, Marketing territoriale, Mobilità”*;
- la DGR n. 18 del 24.01.2023, avente ad oggetto *“DPGR n. 7 del 16.01.2023- L.R. n. 35/2015, art. 13, comma 9-ter – Nomina del Direttore dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria- Provvedimenti”*;
- il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto *“Regolamento di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)”*;
- lo Statuto dell’ARTCal, approvato con la delibera commissariale n.1/2017;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”* e ss. mm. e ii.;
- il vigente CCNL Personale del Comparto Funzioni locali;
- il vigente CCNL Funzioni locali Area Dirigenza.

Premesso che:

- l’art. 30 del D. Lgs. 2001, come modificato dall’art. 3, comma 7-bis, legge n. 113 del 2021, rubricato *“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”*, recante disposizioni sul *“passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse”*, prevede, al comma 1, che *“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. [...]”*; e ancora, quanto alle modalità con cui procedere, che *“le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. [...]”*
- il medesimo art. 30, al comma 2-bis, prevede che *“Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può*

essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”;

- l'art. 89, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 prevede quale oggetto della potestà regolamentare degli enti locali, tra i quali rientra analogicamente ARTCal, i *“procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro”* (lett. d), nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 36 del D. Lgs. N. 29/1993 e ss. mm. e ii.;
- ai sensi dello Statuto, la potestà regolamentare dell'Ente si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro.

Considerato che:

- la modalità di reclutamento mediante passaggio tra amministrazioni ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica consente una generalizzata riduzione della spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e, contestualmente, attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, per come chiarito anche dalla Giurisprudenza;
- le procedure di mobilità rispondono anche all'esigenza di semplificare le procedure di assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita l'azione amministrativa, mantenendo il pieno perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono permeare ogni procedura di selezione, anche relativamente all'esigenza di incardinare correttamente il rapporto di lavoro in seno a tutte le Amministrazioni Pubbliche, essendo i sopra richiamati principi direttamente discendenti dall'art. 97 della Costituzione e, pertanto, caratterizzanti lo stesso articolo 35 del D. Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni contenute nel comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale *"Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento"*.

Ritenuto:

- necessario, conseguentemente, predeterminare i criteri generali che orientino in modo trasparente e imparziale il ricorso allo strumento della mobilità, che si riconosce quale fattore dinamico di gestione del personale, così da rendere il procedimento maggiormente intellegibile;
- necessario, in attuazione della predetta esigenza, adottare idoneo Regolamento volto a disciplinare le modalità per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, redatto come da schema allegato al presente atto deliberativo e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- necessario prevedere una disciplina organica in materia di mobilità che permetta un proficuo ricorso di tale istituto, tenendo conto di quanto già oggetto di programmazione di medio termine in tema di pianificazione del fabbisogno del personale e anche in considerazione dei benefici derivanti dall'inserimento di professionalità provenienti da esperienze diverse nell'ambito della pubblica amministrazione;
- pertanto, di adottare l'allegato Regolamento per la mobilità esterna del personale a tempo indeterminato, il cui contenuto forma parte integrante della regolamentazione sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di ARTCal, così da avere a disposizione un *corpus* organico di disposizioni in materia di ordinamento, organizzazione, conferimento ed accesso agli uffici di ARTCal;
- di procedere a tale adozione, in modo da consentire all'Ente di gestire le diverse procedure di

mobilità previste dalla pianificazione del fabbisogno del personale approvata e attualmente operante.

Acquisito il parere favorevole del Direttore ARTCal in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa e contabile della deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis, lett. c), della L.r. n. 35/2015, mediante sottoscrizione in calce al presente atto.

Richiamato il dettato dell'art. 13, comma 1, della L.r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le deliberazioni degli organi dell'ARTCal sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli Enti locali.

DELIBERA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quale parte sostanziale ed integrale del presente atto.
- 2. DI APPROVARE**, per i motivi citati in premessa e in virtù delle disposizioni di legge ivi richiamate, il Regolamento sulla mobilità esterna, comandi, distacchi dell'ARTCal che, allegato al presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3. DI TRASMETTERE** copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 s.m.e i. e dell' art 4, comma 3 del CCNL 21/05/2018.
- 4. DI PUBBLICARE** il presente Regolamento sul sito istituzionale.

Il Direttore

Avv. F. Tiziana Corallini

Il Commissario

Dott. Francesco Cribari

*Sottoscrive per attestazione di regolarità
amministrativa e contabile*



ARTCa1

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

“REGOLAMENTO SULLA MOBILITÀ ESTERNA, COMANDI, DISTACCHI PRESSO L’ARTCa1”

(approvato con Delibera commissariale n. 13/2024)

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e contrattuali:

- a) i criteri e le modalità di trasferimento presso ARTCal del personale proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) le procedure di comando e/o distacco presso ARTCal di personale proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 2 Principi generali

1. ARTCal, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, può ricoprire posti vacanti in organico, nel limite di quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale, mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni, appartenenti ad una categoria o qualifica corrispondente, che facciano domanda di trasferimento o previa manifestazione di interesse a seguito di pubblicazione di apposito avviso.
2. Le domande di trasferimento sono valutate in relazione sia alle effettive esigenze dell'ente che alla professionalità e/o posizione da ricoprire.
3. L'attività istruttoria è svolta dalla Commissione di cui all'art. 5.
4. Gli atti di approvazione degli esiti della procedura di selezione e conseguenti sono adottati dall'Ufficio Competente, appositamente e precedentemente nominato, individuandone i componenti tra il personale con idonea qualifica incardinato presso ARTCal. In assenza di altro personale idoneo all'interno della struttura amministrativa dell'Ente, i predetti atti saranno adottati dal Direttore di ARTCal.
5. La disponibilità dei posti è resa pubblica mediante singoli bandi di mobilità, con le modalità esplicitate nell'art. 3.

Art. 3 Bando di mobilità

1. Il bando di mobilità esterna, approvato dal Comitato istituzionale o, in sua assenza, dal Commissario ARTCal, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) la categoria o qualifica dirigenziale da ricoprire, con l'indicazione dei contenuti professionali richiesti per la posizione da ricoprire;
 - b) il profilo di competenza ricercato;
 - c) gli eventuali requisiti specifici ed essenziali richiesti per il posto messo a bando, sulla base del profilo ricercato;
 - d) i criteri generali di valutazione del *curriculum* e dei titoli, ai fini della comparazione tra i candidati;
 - e) i criteri generali di valutazione in sede di eventuale colloquio orale;
 - f) le modalità ed i termini di presentazione della domanda.
2. Il bando di mobilità è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché sul Portale nazionale Unico di reclutamento, di cui all'art. 35 ter del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.L. n.36/2022.
3. Il personale interessato a partecipare invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 1 *quater*, del D.Lgs. n. 165/2001, nel Portale nazionale Unico di reclutamento, corredata del proprio *curriculum vitae*, esclusivamente in formato digitale.

Art. 4 Ammissione alla procedura comparativa

La Commissione cura l'ammissione alla procedura comparativa, provvedendo a pubblicare il relativo esito sul Portale nazionale Unico di reclutamento e sul sito istituzionale dell'Ente www.artcalabria.eu

Art. 5
Commissione

1. La Commissione di valutazione è composta da tre componenti di categoria pari o superiore a quella del posto oggetto di mobilità, è nominata dal Direttore ARTCal e presieduta da un componente con inquadramento dirigenziale.
2. La Commissione è composta da personale interno ARTCal o, in caso di assenza di profili idonei sulla base di quanto previsto dall'art. 2, mediante utilizzazione di personale della Regione Calabria, dei suoi enti strumentali e degli enti locali.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C.

Art. 6
Valutazione del Curriculum

1. Il curriculum professionale è valutato dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri generali e dei titoli definiti dal bando di mobilità.
2. La valutazione del curriculum professionale è finalizzata ad individuare i candidati, il cui profilo/qualifica risulti maggiormente rispondente alle esigenze dell'Ente.

Art. 7
Colloquio

1. Il colloquio è finalizzato ad acquisire elementi di approfondimento circa le rispettive professionalità e la maggiore coerenza con l'attività da espletare e concorre alla valutazione complessiva secondo le modalità stabilite dal bando.
2. Il calendario del colloquio è reso noto mediante la pubblicazione sul Portale nazionale Unico di reclutamento e sul sito istituzionale dell'Ente www.artcalabria.eu
3. Sulla base dei positivi esiti della valutazione dei titoli e del curriculum e considerato il numero dei candidati idonei rispetto ai posti disponibili, la Commissione può riservarsi di non procedere al colloquio.

Art. 8
Graduatoria

1. La Commissione valutatrice redige la graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio di valutazione del curriculum e quello del colloquio e trasmette all'Ufficio competente i verbali dei propri lavori, nonché tutto il materiale relativo alla procedura comparativa.
2. L'Ufficio competente, quindi, con proprio atto, procede all'approvazione dei verbali e della graduatoria provvisoria ed alla individuazione dei candidati che hanno titolo al trasferimento presso ARTCal.
3. L'atto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul Portale nazionale Unico di reclutamento e sul sito istituzionale dell'Ente www.artcalabria.eu
4. Le pubblicazioni sul Portale nazionale Unico di reclutamento previste nel presente regolamento valgono quale comunicazione ai candidati ad ogni effetto di legge.
5. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria provvisoria, i candidati possono presentare ricorso motivato all'Ufficio competente. Entro i successivi 10 giorni, il medesimo Ufficio, all'esito della valutazione degli eventuali ricorsi da parte della Commissione, approva la graduatoria definitiva.
6. La graduatoria esplica la sua validità esclusivamente nell'ambito della procedura in esito alla quale è stata approvata e per il numero di posti vacanti e disponibili espressamente indicati nel relativo bando di mobilità. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità presuppone la presentazione di una nuova domanda.

Art. 9
Trasferimento

1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale dell'Ente, l'Ufficio competente comunica all'Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al trasferimento presso ARTCal, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e ne concorda la decorrenza.
2. L'Ufficio competente comunica all'interessato la decorrenza, invitandolo a sottoscrivere, a pena di decadenza, il contratto individuale di lavoro, entro il termine indicato nella suddetta comunicazione.
3. Nel caso di decadenza o rinuncia al trasferimento, l'Ufficio competente individua, nell'ambito della graduatoria approvata e, seguendo l'ordine della stessa, il candidato che ha titolo al trasferimento presso ARTCal.

Art 10

Procedura di comando di personale presso ARTCal

1. ARTCal, ai sensi dell'art. 30, comma 1 *quinquies*, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in caso di motivate esigenze risultanti negli atti di pianificazione, può attivare le procedure per avvalersi di personale di altre Pubbliche Amministrazioni in regime di comando e/o distacco.
2. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una specifica competenza.
3. Il provvedimento di comando è attivato dall'Ufficio competente previa manifestazione di interesse, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, per un periodo non inferiore a sette giorni, all'esito di apposita valutazione effettuata dal Direttore ARTCal, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.

Art.11

Abrogazioni e rinvio

1. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare contraria precedentemente approvata.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro tempo per tempo vigenti.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, che avverrà, immediatamente dopo l'approvazione, sul sito istituzionale dell'Ente www.artcalabria.eu